

CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi



TAVOLA	OGGETTO	
	<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE STRADALE PREVISTA DAL P.R.G. VIGENTE IN ALCUNI COMPARTI "B3" IN FASE DI ESPANSIONE- VIA BERLINGUER E TRATTO DI VIA A. LAPRESA.</p>	<p>Progettista (Geom. Antonio Mingolla)</p>
DATA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
Luglio 2016		

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA

Art.1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle somministrazioni occorrenti **per il completamento della rete stradale prevista dal P.R.G. vigente in alcuni comparti "B3" in fase di espansione- via Berlinguer e tratto di via A. Lapresa.**

L'intervento medesimo risulta meglio descritto nei vari atti progettuali, siano essi in forma di relazione sia in forma di disegni, entrambi allegati agli atti di gara.

Le Ditte concorrenti sono tenute e quindi autorizzate ad eseguire le visite sopralluogo che ritengono necessarie per provvedersi di tutti quei dati ed elementi che ad esse possono occorrere per la compilazione dell'offerta e per un'esatta valutazione di tutte, indistintamente, le spese e gli oneri.

Sarà cura delle Ditte concorrenti controllare in sito le quote, stato e natura dei luoghi e dei lavori da effettuare, in modo da prendere cognizione di quanto necessario per la migliore esecuzione dei lavori e per la compilazione dell'offerta.

Dalla rispondenza dell'offerta ai dati di fatto sarà tenuta solo responsabile la Ditta offerente; nessuna responsabilità pertanto assume l'Ente per errate od insufficienti segnalazioni contenute nel presente Capitolato o fornite dagli Uffici.

Le Ditte concorrenti, nella formulazione della propria offerta, dovranno tener conto della necessità di consentire la circolazione viaria e la normale prosecuzione delle attività nell'intorno del cantiere e del funzionamento dei pubblici servizi eventualmente rinvenuti nell'ambito del cantiere medesimo, dovrà infatti essere considerato un onere a carico dell'Impresa Appaltatrice il concordamento con i vari Enti Erogatori della migliore soluzione per il ripristino degli stessi impianti o la loro deviazione nell'ambito del lotto d'intervento.

Dovrà essere altresì valutato l'onere del contenimento del disturbo che deriverà dalle lavorazioni oggetto d'appalto (rumore, polvere, danneggiamenti ecc.,) alle aree limitrofe, il tutto nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza.

Tutti gli elaborati progettuali devono essere verificati e fatti propri dall'Appaltatore che, con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale, parte integrante del contratto, accetta è fa proprie le previsioni in essi contenute. Le modalità di esecuzione dovranno essere tali da rendere l'opera finita e completa in ogni sua parte a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti anche se a tal fine si rendessero necessari opere e magisteri in tutto o in parte non previsti nel progetto posto a base di appalto.

Si intende allegato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministero LL.PP. del 19/04/2000 n.145.

Art.2

Ammontare dell'appalto

Importo complessivo dei lavori compensati **a corpo** compresi nell'appalto, soggetti a ribasso d'asta ammonta a **€.76.300,04** oltre a **€.2.289,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale pari a **€.78.589,04**

Le principali categorie di lavoro sono riportate nel quadro seguente:

N. d'ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri	Percentuale di incidenza di ogni categoria di lavoro.
1)-	Lavori stradali (OG3) €. 76.500,04	100,00%

Art.3

Forma – Importo dell'appalto

La forma di contrattazione adottata per l'appalto in oggetto è **a corpo** e corrisponde a quello offerto dall'Impresa in sede di gara applicando il ribasso da questa proposto.

Il criterio di aggiudicazione è quello fissato dagli artt. 32 – 33 del D.L.vo 18.04.2016 n.50 (Codice degli appalti).

L'importo contrattuale fisso ed invariabile si intende remunerativo per l'Appaltatore e comprensivo di ogni onere necessario ad eseguire le opere secondo la regola dell'arte e tali da essere ritenute meritevoli di approvazione e collaudo.-

L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori nei limiti e nel rispetto del D.L.vo 18.04.2016, n. 50 nel testo vigente, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente capitolato generale e nel presente capitolato speciale di appalto.-

Art.4

Descrizione dei lavori, ordine, organizzazione e tracciamento dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:

1. Sbiancamento dell'area destinata a sede stradale;
2. Demolizione e ricostruzione di marciapiedi mediante l'uso di cordoni in pietra dura e pietrini di cemento;
3. Realizzazione della massicciata con misto granulare bianco,
4. Fornitura e spandimento di conglomerati bituminosi tipo bynder e tappetino fine;
5. Messa a quota pozzetti e chiusini;

Le opere di cui sopra sono descritte sia nelle tavole di progetto sia nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto stesso, comportano l'esecuzione di tutti i magisteri che si rendano necessari a dare poi completa in ogni sua parte l'opera appaltata. I lavori saranno eseguiti secondo le prescrizioni che saranno di volta in volta impartite dalla Direzione dei Lavori.

Resta invece d'esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. L'Impresa dovrà anche provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, strumenti e mano d'opera necessari.

CAPO II

QUANTITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PREPARAZIONE ED IMPIEGO

Art.5

Prescrizioni generali riguardanti i materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle

località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché, ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

Art.6

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni che eventualmente occorressero saranno fissate dalla Direzione Lavori e dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Le demolizioni in genere, ma particolarmente quelle riguardanti murature, calcestruzzi, ecc. dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni in modo da non produrre danno a cose e persone e a non deteriorare il materiale di risulta.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alle puntellature che si rendessero necessarie. La Direzione Lavori stabilirà quali dei materiali risultanti potranno essere riutilizzati e quali dovranno invece essere allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto alle discariche autorizzate.

Art.7

Tracciamenti Scavi e Rilevati

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che siano indicati i limiti degli scavi e dei riporti.

Gli scavi e i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare fossi, cunette, passaggi, rampe, banchine o simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto.

L'impresa dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o i riempimenti in genere al giusto piano prescritto, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori gli occorrenti ricarichi o tagli.

Gli scavi saranno eseguiti e contabilizzati secondo le sezioni prescritte, senza cioè conteggiare quelli relativi a scoscendimenti o ad errori verificatisi durante i lavori.

L'appaltatore sarà anzi tenuto a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate o in ogni modo eccedenti.

Per la formazione dei rilevati s'impiegheranno in generale fino al loro esaurimento tutte le materie provenienti dagli scavi in quanto disponibili ed adatti a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, in modo da ottenere una densità pari al 90% di quella Proctor.

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento dell'acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Le materie provenienti dagli scavi non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della direzione lavori per la formazione di rilevati o altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto in discariche autorizzate alla bisogna.

Art.8

Conglomerati e malte

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nella Legge 5-11-1971 n.1086 e nei D.M.26/03/80 e D.M.27/07/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Le malte dovranno essere preparate e manipolate nella quantità necessaria al loro impiego immediato e saranno dosate così come prescritto nelle voci di elenco prezzi.

I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art.9

Murature

Le murature in genere sia di mattoni, sia di pietrame, sia mista di pietrame listata con corsi di mattoni o in conci di tufo dovranno essere eseguite secondo le migliori norme dell'arte muraria.

In modo particolare si prescrive che i materiali di ossatura dovranno essere preventivamente bagnati e bene avvolti su tutte le loro facce dalla malta, accostati e battuti per il più esatto assestamento.

I materiali da impiegare nelle varie categorie di lavori previsti dovranno provenire da fabbriche o cave riconosciute idonee.

La Direzione dei Lavori si riserva di fare allontanare o di allontanare a spese e rischio dell'Impresa i materiali riconosciuti di qualità scadente.

Art.10

Particolarità per strutture in cemento armato

Il progetto esecutivo per tali strutture comprendente i calcoli di stabilità, i disegni esecutivi e la relazione, dovrà essere studiata dall'Impresa, e sarà presentato alla Direzione dei Lavori per l'approvazione.

L'Impresa resta in ogni caso la sola e piena responsabile della buona riuscita delle dette opere per quanto riguarda i particolari di calcolo, esecuzione, quantità di materiali da impiegare ecc., l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente alle vigenti prescrizioni di legge, ai sensi sulla Legge 05/11/1971 n.1086 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando sia ritenuto necessario i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi.

Le riprese debbono essere per quanto possibile evitate, quando questo non fosse possibile si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente con apposito aggrappante per calcestruzzi, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio.

Art.11

Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati ai sottostrati e non dovrà verificarsi nelle connessioni dei diversi elementi a contatto la minima ineguaglianza. L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti.

Art.12

Massicciate, sottofondi e pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Per la formazione di massicciate il materiale da impiegare sarà scevro di terra, sabbia e di ogni altra materia eterogenea e dovrà essere ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica.

I sottofondi da eseguire in corrispondenza dei rilevati stradali o nei tratti comunque ricadenti su terreni di non sufficiente consistenza allo scopo di consolidare la parte di piano viabile destinata al traffico dei veicoli saranno costituiti con materiali opportunamente cilindriati.

L'applicazione sulle superfici delle massicciate di bitume a caldo sarà fatta mediante spanditrici-finitrici in perfetto stato d'uso.

La macchina per la stesa dei conglomerati bituminosi dovrà possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al minimo.

La cilindatura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

L'impresa sarà obbligata a rifare a tutte sue spese quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma stradale.

Art.13

Paracarri – Indicatori chilometrici – Termine di confine in pietra

I paracarri, gli indicatori chilometrici ed i termini di confine di pietra, della forma e dimensione indicate nei tipi allegati al contratto per la parte fuori terra saranno lavorati a grana ordinaria con la martellina a denti larghi.

Art.14

Segnaletica

Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 30 Giugno 1959 per l'esecuzione del T.U. 15 giugno 1959, n.393 e il Capitolato Speciale dei segnali stradali predisposto dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP. e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTE L'APPALTATORE

E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI LAVORI

Art.15

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto oltre il presente capitolato speciale d'appalto:

Relazione tecnica illustrativa ;

Computo Metrico Estimativo;

Elenco prezzi unitari;

Elaborati grafici;

Piano della sicurezza;

Art. 16

Invariabilità dei prezzi - elenco prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono :

a) Materiali : tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Il prezzo medesimo, offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, remunerativo di ogni spesa generale e particolare, fisso ed invariabile, ed è indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore o straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Art. 17

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplabili dall'elenco prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste.

L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta. Per i nuovi prezzi si farà riferimento, in ogni caso a quanto previsto dall'art. 106 del D. L.vo del 18.04.2016 n. 50.

Art. 18

Cauzione provvisoria e definitiva

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro **15 giorni** a semplice richiesta della stazione appaltante.

Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'ente appaltante.

In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale.

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro.

In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Art. 19

Consegna dei lavori

I lavori saranno consegnati, all'Appaltatore entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto in conformità e secondo quanto previsto dal D. L.vo del 18.04.2016 n. 50.

Resta comunque salva per l'ente appaltante sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori appaltati subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, sia la facoltà di procedere a una consegna frazionata senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna di dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.

In tal caso l'appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Art. 20

Termine di ultimazione

L'appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 21

Sospensione e ripresa dei lavori

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma il responsabile del procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Se l'ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo e terzo comma del presente Art., non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Art. 22

Proroghe

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, l'ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 23

Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità di **€.100,00**

Art. 24

Verbale di ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Art. 25

Esecuzione

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.

Art. 26

Varianti

La redazione di varianti è ammessa unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 106 del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50.

Art. 27

Modalità di pagamento

In corso d'opera verranno effettuati pagamenti dei lavori in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di legge, sia almeno pari a **€.25.000,00**

L'ultimo acconto, da pagarsi dopo l'ultimazione dei lavori, potrà essere di qualsiasi importo.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Art. 28

Trattenute a garanzia

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori verrà effettuata la ritenuta del 0,5% e del 5% a garanzia dei lavori eseguiti, che sarà restituita all'appaltatore soltanto in sede di liquidazione del conto finale.

Art. 29

Revisione prezzi

La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'Art. 1664 del codice civile.

Art. 30

Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito verbale, e trasmesso, entro lo stesso termine, all'appaltante per i relativi adempimenti.

Art. 31

Collaudo e regolare esecuzione

Il collaudo avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D. L.vo del 18.04.2016 n. 50.

Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 200 mila euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

E' facoltà dell'ente appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà a un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (certificato di regolare esecuzione) si procederà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del C.C., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 32

Rata di saldo

Il pagamento della rata deve essere effettuato, previa garanzia fideiussoria, non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'Art. 1666 del codice civile.

Art. 33

Danni e Danni di forza maggiore

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Capitolato generale.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terze persone nell'esecuzione dell'opera, è a totale carico dell'appaltatore, ai sensi del D. Lvo del 18.04.2016 n. 50.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scondescimenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e dei rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni le opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Art. 34
Oneri dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt.5 (cantiere, attrezzi, etc) e 8 (contratto, di registro etc) del Capitolato generale e agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

Formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione; l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; la vigilanza e la guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera; la pulizia del cantiere; la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori ; la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere; le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori e il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire.

Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

Inoltre:

- La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione all'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni di pavimentazione eseguite, da prelevarsi in opera.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
- Il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta e di quello in esubero dagli scavi in conformità con quanto disposto dalle leggi attualmente in vigore.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia. In particolare l'Impresa è chiamata all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs n.81/2008, circa la prevenzione contro gli infortuni. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Impresa non abbia presentato all'ufficio di Direzione dei lavori le relative polizze di assicurazione.
- L'obbligo di applicare - ai sensi del D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 e di fare applicare (nel caso di subappalti o cottimi) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nei luoghi e nei tempi in cui si svolgono i lavori. Tale obbligo sussiste anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
- La fornitura alla Direzione dei lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione dei lavori per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista

dall'art.23 del presente Capitolato, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

- L'Impresa dovrà provvedere a proprie cure e spese a tutti i permessi e licenze necessarie.
- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione dei lavori.
- Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della strada.
- La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua.
- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte - da affidarsi a persone provviste della qualifica di guardia giurata, come dispone l'art. 22 della L. 13 settembre 1982 n. 646 - del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti nonché di tutte le cose dell'Amministrazione che saranno consegnate all'Impresa.
- Lo sgombrò, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc. e lo smontaggio del cantiere, entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori.
- Le spese per il prelievo dei campioni per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori, secondo quanto è previsto dal presente Capitolato; nonché la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature per la costituzione di idonei laboratori di cantiere per tutte le prove prescritte nei vari articoli che precedono; nonché le spese per materiali, personale, ecc., per il funzionamento dei detti laboratori.
- Le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento di eventuali carichi di prova, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
- Lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d'acqua, dei materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le medesime concessioni.
- Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa, ecc., nonché l'I.V.A. come per legge. L'eventuale imposta di consumo sui materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, sarà pure completamente a carico dell'Impresa.
- Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori.
- La riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal precedente art.) che si verifichino negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
- L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
- La manutenzione di tutte le opere sino al collaudo.

Art. 35

Personale dell'appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

Art. 36

Trattamento economico del personale

L'appaltatore, ai sensi dell'Art. 18, comma 7 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni, è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 37

Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.

In tal caso l'appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 38

Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali, edili e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19/3/90, n. 55. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente Art., accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispektorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

L'appaltatore si impegna a predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 39

Piano di sicurezza

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori (D. Lgs. N.81/2008)

L'appaltatore dovrà perciò consegnare all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione :

- ❑ A) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto ai sensi del D. Lgs.n.81/08 e s.m.i.
- ❑ B) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D. Lgs.n.81/08 e s.m.i.
- ❑ C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs.n.81/08, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera B).

Le gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

Il Direttore di cantiere ed il coordinatore in fase di esecuzione, ove previsto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dovranno vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 40

Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell'intera opera e, comunque, siano contenute entro il **30%** dei lavori di ciascuna categoria è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'appaltatore provveda : a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta; a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione; a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n.575; a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20 per cento ; ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo ; a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali

e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri; a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore; a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal comma 3 n. 3) dell'Art. 18 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni ; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali che verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'Art. 18, comma 3, n.5) della legge 55/90 e successive modificazioni.

Il subappalto è inoltre ammesso secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. L.vo del 18.04.2016 n. 50.

Art. 41

Controversie

Ai sensi della parte IV del DPR n., qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato Art. 31-bis.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Art. 42

Domicilio

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

Art. 43

Spese del contratto

Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 44

Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, fatte salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, con l'obbligo delle sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie, senza interrompere il traffico nella strada e senza particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con l'invito scritto si procederà d'ufficio e la spesa sarà a carico dell'Impresa inadempiente.

L'Impresa è anche unica responsabile dei danni e delle irregolarità dovute dal comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.

Art. 45

Elenco dei prezzi

Ad integrazione della descrizione sommaria delle opere riportate nel precedente art.4 viene allegato al progetto a base di gara l'elenco dei prezzi unitari utilizzati nella stima dell'importo dell'appalto.

Detto elenco ha il solo scopo di evidenziare meglio gli oneri relativi ad ogni lavorazione e non può comunque essere considerato impegnativo per l'Amm.ne Appaltante nel caso di sua parziale incompletezza né deve essere interpretato quale compenso per lavori a misura l'appalto in argomento è infatti, come già riportato ripetutamente nei precedenti capitoli, valutato in forma forfetaria onnicomprensiva.

(Geom. Antonio Mingolla)